

Sentenza n. 1658 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 19 maggio 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.676 del 1996 proposto da ***, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Grassetti, elettivamente domiciliata in Ancona, alla Via Matteotti n.74, presso l'avv. Mario David;

contro

il COMUNE di MONSANO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Felcini, domiciliato per legge in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;

e nei confronti

di ***, rappresentato e difeso dall'avv. Rino Pirani, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Piave n.1;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta municipale di Monsano n.88 dell'11 marzo 1996, relativa alla approvazione dei verbali del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dal Comune per la copertura di n.2 posti di agente di polizia municipale, V qualifica funzionale, nonchè della graduatoria finale degli idonei con la contestuale nomina dei vincitori;
- di tutti gli atti preparatori e consequenziali.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monsano e del controinteressato ***;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la sentenza interlocutoria n.11 del 14 gennaio 2000, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ed il contestuale deposito in via istruttoria da parte del Sindaco del Comune intimato di una serie di atti riguardanti il procedimento concorsuale di cui è causa;

Viste le ulteriori memorie depositate dalle parti, dopo l'avvenuto adempimento istruttorio, a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 19 maggio 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi l'avv. Daniela Ciattaglia, sostituto processuale dell'avv. A. Grassetti, per la ricorrente, l'avv. F.Felcini per il Comune di Monsano e l'avv. R.Pirani per la parte controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

Il ricorso, allo stato delle vicende intervenute nelle more della decisione della causa, si presenta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Dalla ricognizione del contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, il Collegio ha potuto constatare che l'interesse della ricorrente risultava quello di contestare principalmente la posizione conseguita nella graduatoria degli idonei del concorso pubblico cui si riferiscono gli atti impugnati, del candidato controinte-

ressato *** classificato al primo posto.

I posti di vigile urbano messi a concorso erano due e la ricorrente è stata classificata al quinto posto della graduatoria degli idonei, per cui, anche nella remota eventualità del depennamento dalla graduatoria del suddetto vincitore del concorso, la ricorrente non avrebbe potuto giammai conseguire uno dei posti messi a concorso, essendo la stessa comunque preceduta da altri tre candidati meglio graduati.

Ciò premesso, va anche osservato che, secondo quanto riferito dal Sindaco del Comune intimato in sede di adempimento del disposto incombente istruttorio, dopo l'assunzione dei primi due classificati (***) i posti si sono resi liberi a seguito del successivo trasferimento degli interessati presso altri Enti del Comparto delle Autonomie locali ed il Comune non ha inteso procedere alla loro copertura mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico di cui è causa, optando di far fronte all'accennata vacanza di posti di organico mediante ricorso alla procedura di mobilità di dipendenti di altri Enti dello stesso Comparto di contrattazione collettiva.

Tale decisione di far ricorso alla procedura di mobilità per la copertura di posti in precedenza messi a concorso e resisi liberi dopo la loro attribuzione ai vincitori del procedimento concorsuale, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione nel presente giudizio, neppure mediante la presentazione di atto di motivi aggiunti dopo l'avvenuto adempimento istruttorio che ha reso palese il comportamento degli organi comunali al riguardo, per cui la relativa determinazione comunale è divenuta incontestabile.

Senza contare poi che, anche nel caso di mancato ricorso alla procedura di trasferimento per mobilità di altri dipendenti per la copertura dei posti sudetti,

l'eventuale utilizzo della graduatoria del concorso avrebbe in astratto precluso comunque alla deducente di avvantaggiarsi automaticamente dello scorrimento della stessa, visto che nella medesima la *** risultava preceduta da altri due candidati (***)).

Tuttavia, una volta chiarito che comunque, in sede di prima assunzione, anche in caso di depennamento dalla graduatoria del primo classificato *** per effetto dell'eventuale accoglimento del presente ricorso, la deducente *** non avrebbe giammai potuto in astratto ottenere uno dei due posti messi a concorso a causa della sua posizione nella graduatoria degli idonei (quinto posto) il ricorso è da considerare improcedibile anche nella prospettiva del futuro possibile scorrimento della stessa.

Ciò in quanto, avendo il Comune deciso di soprassedere all'utilizzo della graduatoria in virtù del potere discrezionale riconosciuto dal bando di concorso (vedi delibera della Giunta Municipale di Monsano n.52 del 1.2.1995 di approvazione del bando) e non risultando il relativo provvedimento deliberativo di ricorso alla procedura di mobilità per la copertura dei suddetti posti messi a concorso dopo il trasferimento dei vincitori assunti, essere stato fatto oggetto di tempestivo sindacato giurisdizionale, neppure con atto di motivi aggiunti, lo stesso, secondo il Collegio, è divenuto incontestabile con l'effetto di vanificare del tutto le aspettative della deducente per un eventuale scorrimento della graduatoria del concorso in esame, con il conseguente venir meno dell'interesse processuale della medesima al sindacato degli atti impugnati, poiché dal loro eventuale annullamento potrebbe derivare soltanto il depennamento dalla graduatoria del primo classificato *** che, per i motivi esposti, non sarebbe comunque in grado di arrecare alcun vantaggio concreto alla ricorrente la quale non potrebbe, come si è visto,

conseguire giammai uno dei posti messi a concorso con gli atti impugnati, attesa l'incontestabilità della successiva decisione comunale di non far luogo allo scorrimento della graduatoria.

In conclusione, per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Le spese di lite, sussistendo equi motivi, possono essere integralmente compensate tra le parti.”